

## PARTE PRIMA

# NORME GIURIDICHE, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

### 1 Quali sono le caratteristiche delle norme giuridiche?

Le **norme giuridiche** sono **precetti** o **divieti** imposti dallo **Stato** o altro ente dotato del potere coercitivo e accompagnati dalla minaccia dell'*irrogazione di una sanzione* (*pena, ammenda, multa, sanzione amministrativa*) in caso di inosservanza. In ciò consiste la **coercibilità**, **imperatività** o **coattività**, carattere esclusivo della norma giuridica che connota l'ordinamento giuridico differenziandolo da altri ordinamenti (*religioso, sportivo* etc. dove le sanzioni sono prevalentemente di tipo ultraterreno o si limitano a comminare la sola espulsione dal gruppo sociale).

Negli ordinamenti giuridici complessi come quelli contemporanei, tuttavia, non ogni singola norma può identificarsi in un *comando* o in un *divieto* o farsi *accompagnare da una sanzione*.

Le norme giuridiche sono, inoltre, **astratte** e **generali** in quanto si rivolgono ad un numero *indeterminato di destinatari* e sono suscettibili di regolare un numero indefinito di casi. Ciò significa che tali norme disciplinano fattispecie astrattamente previste, e non già situazioni concrete.

### 2 Qual è la differenza tra le norme giuridiche e le norme morali e religiose?

Rispetto alle *norme morali e religiose*, le norme giuridiche si distinguono perché presentano il carattere della **esteriorità**, cioè incidono esclusivamente sui comportamenti esteriori dell'uomo, mentre le norme

morali e religiose agiscono prima sulla sua *coscienza (foro interno)* e poi sull'azione.

Solo le norme giuridiche, in quanto espressione della potestà d'*imperio* dello Stato sono in grado di comminare **sanzioni** che implicano, in caso di inosservanza del precetto, anche la **coercizione fisica**; tutte le altre organizzazioni sociali, invece, possono al massimo esprimere *disapprovazione* per i comportamenti dei propri componenti, fino ad arrivare alla espulsione di questi ultimi o alla minaccia di sanzioni.

### 3 Quali sono gli altri caratteri delle norme giuridiche?

Le norme giuridiche presentano ancora i caratteri della:

- **positività**: esse fanno, cioè, riferimento ad interessi effettivamente vigenti nella comunità; il carattere della positività risulta, quindi, strettamente connesso a quello della *effettività*, intesa come concreta efficacia della norma;
- **intersubbiettività**: esse sono tali, cioè, da creare relazioni ordinate tra i soggetti.

### 4 Quali sono gli elementi costitutivi della norma giuridica?

La norma giuridica, in quanto regola di comportamento obbligatoria per tutti i consociati, è composta da due *elementi*:

- il **precetto**: cioè il **comando** in essa contenuto, con cui si impone al suddito (cittadino, straniero presente sul territorio, persona giuridica etc.) un certo comportamento che può essere *positivo* (es.: paga il debito) o *negativo* (non rubare);
- la **sanzione**: cioè la minaccia di una **punizione** (pena detentiva, sanzione pecuniaria etc.) come reazione da parte dell'ordinamento in caso di inosservanza del precetto.

Si noti che nell'evoluzione degli ordinamenti giuridici le norme talvolta non comminano una sanzione, ma prevedono la corresponsione di un

**premio** a determinate condizioni (es.: sconti di pena ai «pentiti», riduzioni fiscali e/o altre facilitazioni per i soggetti che operino determinate assunzioni: donne, persone diversamente abili etc.). Pertanto oggi è venuto meno il binomio tradizionale precetto-sanzione.

## 5 Esistono norme prive di precetto, ma dotate solo di sanzione?

Sì, esse sono dette **norme in bianco**: ne è esempio l'articolo 650 c.p., che punisce genericamente l'inosservanza dei provvedimenti delle autorità. In tali casi il precetto in realtà esiste ma è espresso in forma generica, rimandando per la sua determinazione ad altre fonti, eventualmente amministrative. La riserva di legge prevista dall'art. 25 Cost. in questi casi non è violata, in quanto essa è solo tendenzialmente assoluta e può essere integrata da fonti non legislative.

Caso eclatante di norma in bianco in materia costituzionale è quello relativo ai reati di *alto tradimento e attentato alla Costituzione*, previsti dall'art. 90 Cost. con riferimento al Presidente della Repubblica.

Tali reati si riferiscono a **fattispecie indeterminate**, che lasciano ampia discrezionalità nell'accertamento della loro configurabilità, nella determinazione concreta, cioè, di cosa debba intendersi per *alto tradimento e attentato alla Costituzione* da parte del Presidente.

Ciò rappresenta una «**rottura**» (o quanto meno una deroga) della **Costituzione**, in quanto è contrario al citato *principio della riserva di legge in materia penale* sancito dall'art. 25 Cost.

## 6 Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?

Lo **Stato** è un ordinamento giuridico rivolto a fini generali che esercita in **maniera esclusiva** il **potere sovrano** su un determinato territorio e a cui sono necessariamente subordinati i soggetti che ad esso appartengono.

Da questa definizione si evincono i suoi elementi costitutivi: **sovranità, territorio e popolo**.

La **sovranità** è la *potestà di governo suprema, esclusiva ed originaria*, che non riconosce, cioè, altri poteri a sé superiori, se non in via

volontaria, e sorge al momento stesso della nascita dell'organizzazione statale. Essa appartiene esclusivamente al *popolo* che la esercita attraverso i suoi rappresentanti (*assemblee legislative*) o direttamente (es.: *referendum*).

Lo stesso potere d'imperio, che si afferma nei confronti della *comunità internazionale* come *effettiva e concreta* indipendenza (**sovranità esterna**), si manifesta nei confronti della *comunità nazionale* come *supremazia* su ogni altro soggetto, ente od organizzazione (**sovranità interna**), e viene esercitato su tutta la popolazione (*cittadini, stranieri e apolidi*) che risiede sul territorio.

L'esatta delimitazione del **territorio**, a cui presiedono sia norme *interne* che consuetudini e accordi *internazionali*, rappresenta, quindi, il *presupposto* per l'esistenza dello Stato delimitandone la sfera d'azione, nonché una condizione essenziale per delineare per ciascuno Stato l'*effettivo* ambito spaziale di esercizio della sovranità e per assicurarne, così, l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli altri.

La comunità umana che costituisce lo Stato identifica il **popolo**, ossia l'insieme degli individui ai quali l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo *status* di cittadino, riconoscendo ad essi in via esclusiva un *complesso* di diritti e doveri (*civici, politici e di libertà*).

## 7 Può esercitarsi la sovranità al di fuori del territorio nazionale?

**Sì**, in due casi. Nel caso di **navi** e **aerei** presenti in territorio internazionale se civili, dappertutto se militari. In questi casi si parla di «**territorio fluttuante**», che viene considerato convenzionalmente ambito di esercizio della sovranità.

Nel caso delle **rappresentanze diplomatiche** all'estero, dove lo spazio concesso a queste ultime o alla residenza dell'*agente diplomatico* è considerato «immune» dalla sovranità dello Stato territoriale che non può accedervi, né esercitare su di esso il suo potere d'imperio, in applicazione del principio «*ne impediatur legatio*». Con riferimento al caso in esame, si parla alternativamente di «*ultraterritorialità*» o di «*extraterritorialità*» a seconda che si consideri l'estensione della sovranità dello Stato di appartenenza o i limiti cui è soggetta la sovranità dello Stato ospite.

## 8 Che cos'è la cittadinanza e quali sono le sue applicazioni?

La cittadinanza è la condizione giuridica di chi **appartiene ad un determinato Stato**; più propriamente è l'insieme dei diritti e dei doveri che l'ordinamento riconosce al **cittadino**.

Mentre la «**sudditanza**» rappresenta la semplice sottoposizione dell'individuo (cittadino o straniero) all'ordinamento territoriale dello Stato, la **cittadinanza** implica quel *rapporto stabile e indefettibile* che lega il cittadino allo Stato (l'art. 22 della Costituzione, infatti, considera la *cittadinanza* un diritto *inviolabile* al pari del *nome* e della *capacità giuridica* e, quindi, vieta allo Stato di privarne, per motivi politici, il cittadino).

Per la **legge italiana**, la cittadinanza **si acquista**:

— **per nascita**: è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini (*ius sanguinis*) e chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (*ius soli*); è inoltre cittadino *per la nascita* il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 D.P.R. 572/1993, il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di alcune formalità amministrative da parte degli stessi;

— **per estensione**: il matrimonio fa acquistare al coniuge, *straniero* o *apolide* la cittadinanza italiana, quando questi risieda da almeno sei mesi nel territorio dello Stato, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale. Acquistano la cittadinanza anche il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente che sia minore d'età (se è maggiorenne, può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione, di

eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione) e il minore straniero adottato;

— **per beneficio di legge:** lo straniero o l'apolide che abbia padre o madre o un ascendente in linea retta fino al secondo grado, cittadini per nascita, può acquistare la cittadinanza se:

- a) presta *servizio militare* o assume un *pubblico impiego* e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza stessa;
- b) al raggiungimento della maggiore età *risiede* da almeno due anni in Italia e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Anche lo straniero, nato in Italia e che vi ha risieduto ininterrottamente, diviene cittadino se ne fa richiesta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

— **per naturalizzazione:** la cittadinanza può essere concessa con decreto presidenziale, sentito il Consiglio di Stato:

- a) allo straniero del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, se dopo l'adozione ha risieduto in Italia per almeno cinque anni;
- c) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica o che abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorre un interesse eccezionale dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, se risiede da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica e all'apolide che vi risieda almeno da cinque;
- e) allo straniero che ha prestato servizio anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato.

La **cittadinanza italiana** si può **perdere**:

— **per rinuncia**, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisce la residenza all'estero, oppure, essendo figlio di persona che ha acquistato o riacquisito la cittadinanza, abbia raggiunto la maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza;

— **per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare presso uno Stato estero**, nel caso in cui non ottemperi,

nel termine fissato, alla intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare;

- **per assunzione di carica o impiego pubblico, prestazione di servizio militare, o acquisto volontario della cittadinanza** presso uno Stato estero, in quel momento in *stato di guerra* con l'Italia.

La **cittadinanza italiana** si può **riacquistare**:

- **per prestazione del servizio militare o accettazione di un impiego pubblico in Italia** da parte di un ex cittadino, previa dichiarazione di volerla acquistare;
- **per rinuncia di un ex cittadino alla cittadinanza** estera o all'impiego o servizio militare all'estero, con trasferimento, per almeno due anni, della propria residenza in Italia e dichiarazione di volerla riacquistare;
- **per dichiarazione di volerla riacquistare** dopo aver ristabilito, da almeno un anno, la residenza nella Repubblica;
- **dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza** nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

## 9 Cosa è la cittadinanza europea?

Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, riconosceva ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre la cittadinanza nazionale, anche quella europea.

Con la riforma dell'ordinamento dell'Unione europea operata dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la cittadinanza europea viene ribadita in modo più netto, prevedendosi all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che «**è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro**». Pertanto, la cittadinanza europea si affianca e non sostituisce la cittadinanza nazionale. Sono cittadini europei anche coloro che hanno una doppia cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l'altra di uno Stato terzo.

Il presupposto per essere titolari della cittadinanza europea, quindi, è quello di essere già cittadini di uno Stato membro. L'Unione europea non interferisce sulle modalità di conferimento, limitandosi ad operare un rinvio alle rispettive disposizioni nazionali. Si può dunque guardare alla cittadinanza europea come ad un elemento che permette alle diverse identità nazionali di convivere nell'Unione europea, pur sempre nel rispetto della loro diversità, soprattutto in merito alle modalità nazionali di attribuzione.

Il secondo comma dell'art. 20 TFUE precisa che i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dai trattati. Sono, quindi, precisati alcuni dei diritti che spettano al cittadino europeo e che sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi:

- il *diritto di circolare e di soggiornare liberamente* nel territorio degli Stati membri (cfr. art. 21 TFUE);
- il *diritto di voto e di eleggibilità* alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 22 TFUE);
- il *diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari* di qualsiasi Stato membro, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui un soggetto ha la cittadinanza non è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 23 TFUE);
- il *diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi* dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (cfr. art. 24 TFUE).

## 10 Cos' è lo Stato laico?

La Costituzione repubblicana, da una parte afferma, implicitamente ma chiaramente, il **principio di laicità dello Stato**, ex artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., in base al quale lo Stato assume nei confronti di tutte le confessioni una posizione neutrale, garantendo la pari libertà e il diritto di ciascuno a far prevalere la propria coscienza sugli obblighi giuridici eventualmente in contrasto con essa (cd. *obiezione di coscienza*);



dall'altra riconosce una diversità storica fra Chiesa cattolica e altre confessioni religiose.

Mentre la **prima**, infatti, è storicamente considerata un soggetto di diritto internazionale, sia in quanto tale che attraverso la Santa Sede, in grado di stipulare veri e propri accordi di diritto internazionale (i **Concordati**), le **altre confessioni** hanno invece una rilevanza puramente interna. Tuttavia, anche per esse vige il **principio pattizio**, per cui è possibile per esse definire in maniera concordata una disciplina che tenga conto delle proprie peculiarità (le **intese**).

In ogni caso, la **protezione del sentimento religioso**, in quanto bene indivisibile, deve essere **garantita in misura uguale a tutte le confessioni**, insieme con la libertà di organizzarsi e di dare la forma desiderata ai propri culti.

Viene quindi riconosciuta la piena libertà religiosa a tutte le confessioni, purché rispettino il limite del **buon costume** (che non viene esplicitato anche con riferimento alla Chiesa cattolica in considerazione della tradizione millenaria dei suoi culti, che mai hanno violato tale limite).

La lettura combinata degli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dunque, porta ad una *conclusione univoca*: pur essendo l'Italia la culla del Cattolicesimo e la sede del Papato, **nessuna discriminazione** è stata formalmente riconosciuta dal Costituente in materia di **libertà di culto**.

## 11 Cosa sono i Patti lateranensi?

I **Patti lateranensi del 1929**, stipulati tra Mussolini e il cardinale Gasparri, costituirono per il diritto ecclesiastico italiano una svolta, in quanto si affermò il **principio della contrattazione bilaterale con la Chiesa cattolica**, trasportando sul piano internazionale i rapporti tra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano.

I Patti constano di tre distinti documenti:

- il **Trattato**, che risolveva la questione romana con la definizione dei confini e il riconoscimento dello Stato della Città del Vaticano;
- il **Concordato**, che regolava i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica fra l'altro affermando il carattere di religione di Stato di quella cattolica, riconoscendo una serie di privilegi e di esoneri per gli ecclesiastici, riconoscendo gli effetti civili del matrimonio canonico, prevedendo l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole;

- una **Convenzione finanziaria** con la quale furono regolate le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive dell'ottocento.

## 12 Quali sono le modalità attraverso le quali assumono rilevanza nel nostro ordinamento le norme di origine confessionale?

Le norme confessionali possono essere prese in considerazione dall'ordinamento repubblicano ai fini della regolamentazione del fenomeno religioso. Ciò può avvenire attraverso tre tecniche fondamentali: *rinvio formale*, *rinvio recettizio* e *presupposizione*.

Il **rinvio formale** è la tecnica in base alla quale le norme confessionali acquistano efficacia nel nostro ordinamento, pur rimanendo le fonti che le producono estranee allo stesso.

Con il **rinvio recettizio** le norme richiamate si distaccano dall'ordinamento di provenienza e si inseriscono nel nostro ordinamento cristallizzandosi.

Infine, la **presupposizione** è la tecnica mediante la quale norme attinenti la vita e l'organizzazione delle confessioni religiose vengono semplicemente presupposte dall'ordinamento repubblicano al fine di applicare norme dell'ordinamento interno (si pensi ai casi in cui una norma statale richiami nozioni come quelle di *ecclesiastico*, *parrocchia*, *ministro di culto* ecc.).

## 13 Gli accordi di Villa Madama del 1984 hanno copertura costituzionale?

L'art. 7 della Costituzione stabilisce che le **modificazioni ai Patti lateranensi accettate** sia dallo Stato che dalla Chiesa cattolica **non necessitano del procedimento di revisione costituzionale**. Pertanto, la legge che recepisce gli accordi di Villa Madama del 1984, con cui si è rivisto il Concordato del 1929, essendo frutto di una intesa fra Stato e Chiesa, non ha richiesto un procedimento aggravato per la sua formazione.

Tali accordi, che sono esplicitamente qualificati come modificazioni dei Patti, sono soggetti alla stessa **copertura costituzionale** degli originari Patti lateranensi. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale, secondo la quale le norme del 1984 integrano quelle del 1929 che regolano gli stessi istituti e non sono state esplicitamente abrogate. I nuovi accordi, peraltro, sono sostanzialmente in linea con i principi costituzionali in materia, per cui sarà difficile che si ripropongano i problemi di compatibilità con l'ordinamento costituzionale emersi nella vigenza dei Patti lateranensi.

#### 14 Quali sono le differenze fra Stato federale, Stato regionale e Stato accentrato?

Il *pluralismo*, che connota gli Stati democratici, consente che nell'ambito della stessa comunità statale *convivano differenti ordinamenti giuridici* (cd. *costituzionalismo plurilivello*) ciascuno dei quali ha un suo fondamento ed una sua autonomia, anche se è tenuto a coordinarsi con gli altri.

Lo **Stato federale**, ad esempio, è un ordinamento in cui al **governo sovrano centrale** si contrappongono più governi locali, che, per l'ampiezza dei poteri che sono ad essi riconosciuti, avrebbero titolo per essere considerati veri e propri «*Stati negli Stati*».

Le **differenze** fra **Stato federale** e **Stato regionale** appaiono, quindi, più di tipo **quantitativo** che di natura qualitativa.

Lo **Stato accentrato**, infine, oggi è considerato antistorico e antidemocratico perché *non riconosce nessuna forma di autonomia territoriale o istituzionale* che possa dar corpo alla tutela degli interessi delle «formazioni sociali» intermedie tra lo Stato e i cittadini a garanzia della libertà dei singoli e del *pluralismo* democratico.

#### 15 Principali differenze fra governo parlamentare e governo presidenziale.

Il diverso atteggiarsi dei **rapporti di forza** fra gli organi di vertice dello Stato, titolari della funzione di indirizzo politico, caratterizza la **forma di governo**.

Nella **forma di governo parlamentare** il *Parlamento* è in posizione di supremazia in quanto, oltre ad essere titolare della funzione legislativa, vincola con un **rapporto di fiducia** il Governo, titolare della funzione esecutiva. Il Governo, cioè, formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e della cui attuazione è responsabile dinanzi al Parlamento, che può, in qualsiasi momento, revocargli la fiducia. Il Governo non potrebbe, pertanto, realizzare il suo programma senza l'appoggio della maggioranza in Parlamento e, quindi, è tenuto a dare conto del suo operato a quest'ultimo che è l'organo direttamente rappresentativo della volontà popolare.

Nella forma di governo parlamentare è, tuttavia, presente anche un terzo organo, il **Capo dello Stato**. Quest'ultimo, sia esso il Monarca o il Presidente della Repubblica, pur non essendo un organo investito di funzioni politiche, svolge la funzione neutrale di rappresentante dell'**unità nazionale**, ed ha *importanti poteri* di **stimolo** del sistema, come essere chiamato, nel caso in cui si presenti un intoppo del sistema legislativo (es. crisi non risolvibili), a *sciogliere le Camere* ed a indire nuove elezioni. Il Presidente della Repubblica è, cioè, l'organo legittimato ad intervenire negli snodi fondamentali della vita democratica di un paese consentendo agli altri organi costituzionali (prevalentemente *Parlamento e Governo*) di funzionare e di rinnovarsi.

Assai diversa dalla forma di governo sopra descritta è la **forma di governo presidenziale** che si caratterizza per una *più rigida separazione di poteri* e per la presenza di un *Capo dello Stato* eletto direttamente dal popolo, che in seguito a tale investitura popolare è titolare del potere esecutivo di cui rappresenta il vertice. Esso svolge, dunque, una funzione politica, in quanto sceglie e revoca autonomamente i ministri (che sono solo suoi fiduciari) e gestisce l'indirizzo politico del paese senza nessun vincolo fiduciario.

A tale organo, in una posizione di netta separazione, si contrappone un *Parlamento* anch'esso eletto dal popolo e titolare della funzione legislativa, che non può, però, imporre le dimissioni del Presidente e dei suoi collaboratori se non mettendoli sotto accusa (*impeachment*).

## 16 In cosa consiste la forma di governo semi-presidenziale?

Negli ultimi tempi in Francia si è affermato un'ulteriore forma di governo: il **governo semi-presidenziale**, o «*a tendenza presidenziale*» (DE VERGOTTINI), caratterizzato dalla presenza di un Presidente eletto direttamente dal popolo che, a sua volta, sceglie il Capo del Governo, il quale deve godere della fiducia del Parlamento.

Questo sistema può presentare qualche inconveniente quando il Presidente è espressione di una maggioranza politica diversa da quella parlamentare: in tal caso si parla di «*coabitazione*», in quanto il vertice dell'esecutivo è rappresentato da un soggetto appoggiato da una maggioranza diversa da quella che ha votato il Capo dello Stato. Per ovviare a tale problema, in Francia la durata della carica presidenziale (originariamente di sette anni) è stata ridotta a cinque anni, equiparandola a quella dell'Assemblea Nazionale in modo da poter indire le elezioni presidenziali e parlamentari lo stesso anno e ridurre il rischio di coabitazione.

## 17 Come si caratterizza la forma attuale di governo in Italia?

La nostra democrazia parlamentare, nella sua attuale evoluzione, non garantisce una effettiva dialettica Parlamento-Governo. Infatti, la selezione di parlamentari «*fedeli*» assicurata in fase elettorale grazie al sistema della **lista bloccata** consente capo del partito che compone la lista dei candidati di portare in Parlamento una maggioranza sostanzialmente concorde alla sua linea politica.

Inoltre, l'istituto della *questione di fiducia* impiegato massicciamente per far convertire i decreti legge e, quindi, il ricorso alla decretazione d'urgenza svuotano di sostanza il dibattito parlamentare.

Va inoltre ricordato che l'Italia ha tentato di ispirarsi al modello *bipartitico* inglese, come dimostrano le modifiche apportate alla legislazione elettorale a partire dal 1993, approdando però ad un fragile *bipolarismo* caratterizzato dalla presenza di due *coalizioni* contrapposte in cui i partiti minori esercitano spesso un ruolo disaggregante). Solo le recen-

ti elezioni politiche (aprile 2008) hanno consegnato al Paese un sistema sostanzialmente bipartitico, sebbene i due partiti di nuova formazione (*Popolo della Libertà* e *Partito Democratico*) siano il risultato dell'aggregazione di una pluralità di forze politiche.

## **18 Perché la Costituzione repubblicana è definita «rigida»?**

La Costituzione del 1948 è una *Costituzione rigida*, modificabile soltanto con un **procedimento aggravato di revisione** che richiede il raggiungimento di una maggioranza parlamentare più ampia di quella che sostiene il Governo (vedi art. 138 Cost.).

La *valutazione della conformità alla Costituzione* delle leggi ordinarie previgenti o successivamente approvate dal Parlamento è, poi, rimessa ad un apposito organo giurisdizionale in posizione *neutrale e di terzietà*, la **Corte costituzionale**, chiamata ad esercitare un controllo sulla costituzionalità delle leggi e, quindi, ad espungere dall'ordinamento quelle contrarie al dettato costituzionale e delle leggi costituzionali.

La Costituzione non si limita, infine, a fissare solo regole procedurali, ma sancisce i *principi* e i *valori* posti a tutela dell'uomo e del cittadino che costituiscono il *fondamento dell'ordinamento repubblicano*, oltre a disciplinare dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali e il rapporto fra lo Stato e le autonomie territoriali.

Quella vigente oggi nel nostro Paese è, quindi, una **Costituzione votata, rigida e lunga**.

## **19 Esistono articoli della Costituzione che nemmeno una legge costituzionale può abrogare?**

Sì, l'art. 139, da leggersi in stretta connessione con l'art. 1, che definisce la forma di stato democratico scelta del Costituente, così recita: «**La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale**», ovvero sancisce la **perpetua non modificabilità** del nuovo ordinamento repubblicano.

Ciò significa che se viene meno la scelta di questo sistema la Costituzione non ha più ragione d'essere.

Vigono, inoltre, alcuni **principi supremi** dell'ordinamento (così definiti dalla Corte costituzionale nella sentenza 1146/1988) che non possono essere in nessun caso sovvertiti o modificati: perché sanciscono **valori insopprimibili** sui quali si fonda la Costituzione: la *sovranità popolare* (sent. 18/82); il *principio pluralistico* (sent. 62/99); il *principio di eguaglianza* (art. 3), il dovere di *solidarietà* (art. 2), il principio di *laicità* (203/89 e ss.) la *tutela del lavoro* (art. 4), l'*unità e indivisibilità della Repubblica* (art. 5), il *diritto alla difesa* (18/82 e ss.); la *libertà personale* (236/86); la *libertà e segretezza della corrispondenza* (366/91); la *parità del voto* (261/95).

La stessa Corte costituzionale ha, inoltre, individuato nei **diritti inviolabili della persona umana** dei **limiti assoluti** al potere di revisione costituzionale, in quanto diritti fondamentali (che fanno capo all'individuo) e sono **preesistenti** (secondo una concezione giusnaturalistica) all'ordinamento che quest'ultimo è tenuto a riconoscere e tutelare.